



REPUBBLICA ITALIANA

122/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA

Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI

Consigliere

Aurelio LAINO

Consigliere

Stefania PETRUCCI

Consigliere

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60011 del registro di segreteria,

promosso da:

MARIANI Mariano, c.f.: MRNMRN59E29I452N, nato a Sassari il 29.5.1959, rappresentato e difeso dagli Avvocati Laura Opilio, c.f.: PLOLRA62R42H501U e Silvio Pinna, c.f.: PNNSLV62T22B354J, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, alla Via Agostino Depretis n. 86 (per le comunicazioni e notificazioni: laura.opilio@legalmail.it e silviopinna@pec.it);

- *Appellante* -

contro

- **Procura generale della Corte dei conti;**

	- SHOWLAB s.r.l. , 08877130016, con sede in Torino, in persona del	
	legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , CAMILLA Corrado e CAMILLA	
	Corrado , c.f.: CMLCRD73B12L219U, rappresentati e difesi dagli Avvocati	
	Luca Olivetti, c.f.: LVTLCU66A18L219Z e Matilde Mura, c.f.:	
	MRUMLD71C48B354I, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale	
	di quest'ultima, in Cagliari, alla Via Ancona n. 3 (per le comunicazioni si	
	indicano le pec: lucaolivetti@pec.ordineavvocatitorino.it e	
	matildemura@pec.it);	
	- <i>Appellati</i> -	
	<u>avverso</u>	
	la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Sardegna n. 94 del 6 aprile 2022.	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 12 aprile 2024, svolta con l'assistenza del segretario,	
	Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi;	
	l'Avvocato Massimo Dotto, per delega dell'Avvocato Laura Opilio, per	
	l'appellante Mariani; l'Avvocato Andrea Pasquale Cannas, per delega	
	dell'Avvocato Matilde Mura, per gli appellati, Showlab s.r.l. e per Corrado	
	Camilla; il V.P.G., Cons. Luigi D'Angelo, per la Procura generale;	
	Svolgimento del processo	
	1. Con la sentenza n. 94 del 6 aprile 2022, la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Sardegna, dichiarato il difetto di giurisdizione	
	nei confronti di Showlab s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i> , Corrado Camilla, e di Corrado Camilla e rigettata l'eccezione di	
	2	

	prescrizione, condannava Mariano Mariani, nella qualità di direttore generale	
	dell’Agenzia Sardegna Promozione, al pagamento, in favore della Regione	
	Autonoma della Sardegna, di complessivi euro 915.346,21, aumentato di	
	rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di lite, per il danno	
	derivato da una convenzione illegittimamente stipulata con la Showlab s.r.l.,	
	per la realizzazione di un prodotto televisivo con finalità promozionali delle	
	eccellenze alimentari regionali, nonché dalle spese legali per il contenzioso	
	che ne era seguito.	
	2. La vicenda per cui v’è causa trae origine da una iniziativa di promozione	
	del territorio sardo, intrapresa dall’amministrazione regionale investendo	
	ingenti risorse destinate a contribuire a remunerare una produzione televisiva,	
	che avrebbe dovuto valorizzare, nella narrazione, specifici prodotti tipici.	
	Peculiari contingenze hanno, poi, compromesso la realizzazione	
	dell’iniziativa, favorendo l’avvio di numerosi contenziosi, sia innanzi al	
	giudice civile che innanzi al giudice amministrativo, che hanno finito per	
	avere anche reciproche interferenze.	
	Più in dettaglio, la Giunta regionale della Regione Sardegna, con	
	deliberazione n. 18/39 del 23 aprile 2013, avente ad oggetto “Expo 2015	
	<i>Nutrire il Pianeta, Energia per la vita. Attivazione azioni propedeutiche per</i>	
	<i>l’adesione della Regione Sardegna. Primo Stralcio</i> ”, evidenziato come	
	l’esposizione universale di Milano, Expo 2015, fosse una straordinaria	
	opportunità per la Sardegna di dare visibilità internazionale alla propria	
	identità, tradizione, creatività e innovazione nel settore dell’alimentazione,	
	affermava l’intenzione della Regione di contribuire alla progettazione e alla	
	realizzazione di un palinsesto di eventi, <i>performance, format</i> televisivi e/o	
	3	

	cinematografici, spettacoli e degustazioni atti a valorizzare e promuovere la	
	propria cultura alimentare e una sana dieta mediterranea.	
	A tal fine, individuava l’Agenzia Sardegna Promozione - ente strumentale	
	della Regione, attivo nella promozione unitaria dei prodotti sardi -, quale	
	soggetto preposto a promuovere le iniziative della Sardegna per l’Expo 2015	
	di Milano, prevedendo il trasferimento, in suo favore, della somma	
	complessiva di euro 730.000,00 - rispettivamente a carico dell’Assessorato	
	della Sanità, per euro 180.000,00; dell’Assessorato all’Agricoltura, per euro	
	500.000,00 e della Presidenza, per euro 50.000,00 -, per l’attuazione dei primi	
	progetti di comunicazione e promozione sull’educazione alimentare.	
	In data 21 marzo 2013, Showlab s.r.l. presentava una proposta progettuale	
	relativa ad un programma televisivo denominato “ <i>Big in Sardinia</i> ”.	
	Con nota prot. 1701 del 29 aprile 2013, indirizzata a Showlab S.r.l., il Direttore	
	dell’Agenzia Sardegna Promozione, Mariano Mariani, manifestava	
	l’interesse dell’Agenzia a contribuire alla realizzazione del suddetto <i>format</i>	
	televisivo.	
	In data 27 giugno 2013, l’Amministratore delegato della Showlab S.r.l.,	
	Corrado Camilla, comunicava che il progetto “ <i>Big in Sardinia</i> ”, a seguito di	
	interlocuzioni con l’editore televisivo Mediaset, era stato ridefinito in modo	
	da risultare più pertinente anche alla <i>mission</i> istituzionale del <i>format</i>	
	(promuovere il territorio della Sardegna con le sue eccellenze agroalimentari,	
	culturali, paesaggistiche, socio-economiche e divulgare il “modello Sardegna”	
	quale isola dei centenari) ed era stato rinominato in “ <i>Tag on Sardinia</i> ”.	
	La bozza di progetto, allegata alla anzidetta comunicazione, prevedeva la	
	realizzazione di un <i>reality show</i> , nel quale otto coppie sarebbero state	
	4	

	imbarcate su un galeone per otto settimane e chiamate ad affrontare una serie	
	di prove selettive con test di convivenza, al fine di arrivare al premio finale,	
	consistente in un soggiorno in un famoso <i>resort</i> dell'isola.	
	Erano previste otto settimane di programmazione in <i>day time</i> e in <i>prime time</i>	
	e la realizzazione di uno <i>spin off</i> , confezionato sintetizzando il materiale delle	
	registrazioni, da utilizzare in occasione della presentazione della Regione	
	Sardegna per l'Expo 2015.	
	Con nota del 6 agosto 2013, la direzione dell'Agenzia comunicava a Showlab	
	s.r.l. la concessione di un contributo di euro 900.000,00 per la realizzazione	
	della proposta progettuale presentata.	
	In pari data, Showlab s.r.l. comunicava all'Agenzia la modifica del titolo del	
	programma in " <i>Sweet Sardinia</i> ".	
	Con determinazione n. 240 del 9 agosto 2013, il Direttore dell'Agenzia	
	approvava il progetto di produzione e messa in onda del <i>format</i> televisivo dal	
	titolo " <i>Sweet Sardinia</i> " e disponeva il mandato a contrarre con la società	
	sopraccitata, al fine di addivenire alla stipula di apposita convenzione, che	
	veniva firmata in data 2 settembre 2013.	
	Per l'erogazione del corrispettivo, era prevista una prima <i>tranche</i> di euro	
	450.000,00, trascorsa la metà del periodo previsto dalla messa in onda della	
	trasmissione, documentata con apposita analisi <i>media</i> periodica e rassegna	
	stampa; una seconda <i>tranche</i> , di euro 250.000,00, a conclusione della messa	
	in onda, previa presentazione della documentazione prevista a consuntivo	
	della procedura per l'attuazione dei piani di attività dell'Agenzia, corredata	
	dall'analisi <i>media</i> concernente i risultati promozionali definitivi ottenuti dalla	
	trasmissione, unitamente alla completa rassegna stampa; il saldo, di euro	
	5	

	200.000,00, alla consegna e validazione formale della regolare esecuzione	
	dello <i>spin off</i> del girato del progetto.	
	In data 26 settembre 2013, Showlab s.r.l. emetteva la fattura n. 130054 per	
	l'importo di euro 900.000,00, quale contributo relativo alla convenzione,	
	indicando, per il pagamento, le scadenze del 10 ottobre 2013 (euro	
	432.000,00), 7 novembre 2013 (euro 240.019,20) e 7 dicembre 2013 (euro	
	191.980,80).	
	In data 11 novembre 2013, chiedeva all'Agenzia la liquidazione del primo	
	acconto.	
	Il Direttore dell'Agenzia, con nota prot. 3577 dell'11 dicembre 2013,	
	comunicava alla società che, al fine di disporre il provvedimento di	
	liquidazione della prima <i>tranche</i> del contributo riconosciuto, si rendeva	
	necessario acquisire apposita garanzia assicurativa in favore dell'ente, con	
	polizza fideiussoria a copertura dell'importo da erogare.	
	Nel mese di gennaio 2014, a seguito della polemica politica relativa allo	
	spreco di risorse pubbliche per l'iniziativa in esame, l'Agenzia Sardegna	
	Promozione iniziava ad assumere un atteggiamento dilatorio, al fine di	
	ritardare l'erogazione del contributo concesso alla Showlab s.r.l.	
	La Giunta regionale, con deliberazione 21/35 del 13 giugno 2014, revocava	
	l'attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Agenzia Sardegna Promozione,	
	conferite al Mariani, e nominava la dott.ssa Francesca Murru quale	
	Commissario straordinario, con il compito di provvedere alla gestione	
	dell'Agenzia per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge	
	regionale di soppressione della stessa, poi approvata in data 9 gennaio 2015.	
	Con nota del 27.6.2014, la Showlab s.r.l. ribadiva la diffida ad adempiere e,	
	6	

	successivamente, con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. depositato presso il	
	Tribunale di Torino, chiedeva di ingiungere all’Agenzia il pagamento	
	immediato della somma di euro 900.000,00, fissata nella convenzione	
	sottoscritta il 2 settembre 2013, quale corrispettivo, a fronte dei servizi resi,	
	oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.	
	Il decreto ingiuntivo veniva emesso in data 22 settembre 2014 e notificato	
	all’Agenzia in data 9 ottobre 2014.	
	Con nota n. 2529 del 15 ottobre 2014, il Commissario straordinario	
	dell’Agenzia, Cinzia Laconi, nominata con deliberazione 31/15 del 5 agosto	
	2014 in sostituzione della Murru, che aveva rassegnato le dimissioni	
	dall’incarico, comunicava alla Showlab s.r.l. che erano emerse gravi criticità	
	in ordine alla legittimità degli atti presupposti alla concessione del contributo	
	di scopo di euro 900.000,00, disposto in favore della società.	
	Conseguentemente, con la nota prot. 2637 del 3 novembre 2014, veniva	
	comunicato a Showlab S.r.l. l’annullamento in autotutela della determinazione	
	della Direzione dell’Agenzia n. 224 del 24 luglio 2013 e degli atti successivi	
	e conseguenti la concessione del contributo di scopo destinato alla	
	realizzazione del progetto di produzione e messa in onda televisiva della	
	trasmissione “ <i>Sweet Sardinia</i> ”.	
	In data 1° dicembre 2014, Showlab s.r.l. depositava ricorso innanzi al TAR	
	Sardegna contro il provvedimento di annullamento in autotutela sopra	
	richiamato, chiedendo il risarcimento dei danni patiti e patendi in conseguenza	
	degli atti ritenuti illegittimi adottati dall’Amministrazione regionale.	
	Con nota n. 2935 del 10 dicembre 2014, il Commissario straordinario	
	dell’Agenzia, Cinzia Laconi, trasmetteva alla Showlab s.r.l. la determinazione	

n. 241 del 4 novembre 2014, con la quale si era proceduto a rettificare un		
errore materiale contenuto nella determinazione n. 232/2014 di annullamento		
dell'atto amministrativo concedente il contributo, sostituendo la dicitura		
<i>“Determinazione della Direzione centrale dell'Agenzia n. 224 del 24 luglio</i>		
<i>2013” con l’indicazione “Determinazione del Direttore centrale dell'Agenzia</i>		
<i>n. 240 del 9 agosto 2013”.</i>		
In data 2 luglio 2015, il Tribunale di Torino concedeva la provvisoria		
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 10858/2014, emesso a favore		
della Showlab s.r.l.		
In data 11 novembre 2015, il TAR Sardegna, con la sentenza n. 1106/2015,		
accoglieva il ricorso proposto da Showlab s.r.l. e, per l’effetto, annullava le		
determinazioni del Commissario straordinario dell'Agenzia n. 232 del 28		
ottobre 2014 e n. 241 del 4 novembre 2014.		
In particolare, il giudice amministrativo riconosceva l’illegittimità del		
provvedimento di attribuzione del contributo a favore della Showlab s.r.l., per		
come rilevato nel provvedimento impugnato, emesso dal Commissario		
straordinario Laconi, per la violazione:		
- dell’art. 12 della legge n. 241/1990, in quanto risultava del tutto		
assente la determinazione dei criteri e delle modalità per operare la		
selezione dei soggetti destinatari dei finanziamenti;		
- dell’art. 11, c. 4, della legge n. 241/1990, a causa della mancata		
adozione da parte dell'Agenzia della determinazione preliminare,		
prevista a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della		
pubblica amministrazione, in cui prefigurare i contenuti della		
convenzione che si intendeva stipulare, indicando gli elementi		

		essenziali della disciplina tra l'amministrazione e la società ricorrente.	
		Peraltro, il ricorso veniva accolto perché il provvedimento impugnato era stato	
		emesso in violazione dell'art. 1, c. 136, della legge 30 dicembre 2014, n. 311,	
		applicabile <i>ratione temporis</i> , nella parte in cui prevedeva che l'annullamento	
		d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, incidenti su rapporti	
		contrattuali o convenzionali con privati, dovesse tenere indenni gli stessi	
		dall'eventuale pregiudizio.	
		Nel mentre, il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di revoca del decreto	
		ingiuntivo, già notificato con formula esecutiva all'ente, e, nell'ambito del	
		tentativo obbligatorio di conciliazione, invitava le parti a valutare	
		concretamente l'opportunità di definire il giudizio con una proposta	
		transattiva nella misura dell'80% del capitale, asseritamente dovuto alla	
		società da parte della Regione Sardegna.	
		Il tentativo di conciliazione non andava a buon fine e, pertanto, la dott.ssa	
		Laconi provvedeva a formalizzare una proposta transattiva, comunicando, con	
		nota prot. 23198 del 4 dicembre 2015, alla Showlab s.r.l., che	
		l'Amministrazione regionale era disponibile a chiudere la controversia, a	
		condizione che la medesima società rinunciasse a ogni pretesa, con il ritiro del	
		decreto ingiuntivo e a qualsiasi azione civile o amministrativa, a fronte di un	
		indennizzo pari all'80% del capitale.	
		In pari data, con nota prot. 23212, veniva chiesto alla Direzione generale	
		dell'Area legale di procedere alla impugnazione della sentenza del TAR	
		Sardegna n. 1016/2015, con richiesta di sospensiva, innanzi al Consiglio di	
		Stato, che, con decreto n. 5758/15 del 28 dicembre 2015, accoglieva l'istanza	
		della Regione, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata, nella parte	
		9	

	per essa lesiva, ma, con successiva ordinanza n. 391/2016, in data 4 febbraio	
	2016, respingeva l'istanza cautelare.	
	In data 15 febbraio 2016, la Showlab s.r.l. presentava una proposta transattiva,	
	a termini della quale, <i>“al fine di evitare ulteriori spese e interessi, nella</i>	
	<i>sostanza ulteriore danno erariale, a carico della Regione Sardegna,</i>	
	<i>impregiudicati i rispettivi diritti in sede di opposizione avanti al Tribunale di</i>	
	<i>Torino e al Consiglio di Stato”</i> , la Showlab s.r.l. si rendeva <i>“disponibile a</i>	
	<i>rinunciare alle spese di esecuzione con il pagamento immediato della</i>	
	<i>sommadi seguito riportata... Totale dovuto € 1.073.873,72”</i> ; rinunciando, in	
	caso di accettazione, al pignoramento presso terzi.	
	La proposta transattiva della Showlab s.r.l. veniva accolta dalla Regione	
	Sardegna e, in data 11 marzo 2016, la dott.ssa Laconi chiedeva alla Direzione	
	generale dei Servizi finanziari di provvedere all'anticipazione della somma	
	relativa alla liquidazione e pagamento a favore della medesima società,	
	dell'importo complessivo di euro 1.073.873,72.	
	Il pagamento veniva effettuato in data 16 marzo 2016.	
	Con sentenza n. 488/2017 del 30 gennaio 2017, il Tribunale di Torino -	
	affermata la giurisdizione del giudice ordinario e ritenutosi territorialmente	
	competente - respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10858/2014,	
	disposto in favore della Showlab s.r.l.; la sentenza veniva impugnata dalla	
	Regione.	
	Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6247/2019 del 19 settembre 2019,	
	rigettava l'appello proposto dalla Regione Autonoma Sardegna avverso la	
	sentenza del TAR n. 1106 del 2015, confermando l'iter logico seguito dai	
	giudici di primo grado, sia con riferimento all'illegittimità del provvedimento	

	di concessione del contributo, che del provvedimento amministrativo di annullamento dello stesso.	
	In data 6 marzo 2020, la Direzione generale della Presidenza della Regione Autonoma Sardegna, con nota prot. n. 4653 del 6.3.2020, comunicava alla Showlab s.r.l. l'avvio di un nuovo procedimento volto all'annullamento dei provvedimenti amministrativi di concessione del contributo di euro 900.000,00 per la realizzazione del <i>reality show</i> "Sweet Sardinia", palesando l'intenzione di riconoscere, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, un indennizzo dell'80% del corrispettivo previsto dalla convenzione, pari alla somma di euro 720.000,00, e di procedere al recupero delle somme versate in eccesso.	
	In data 1° giugno 2020, la Showlab s.r.l. contestava il procedimento di annullamento avviato e ne chiedeva l'archiviazione.	
	Con determina n. 320, prot. n. 14212 del 20.08.2020, la Direzione generale della Presidenza della Regione Sardegna, in esito al procedimento amministrativo avviato, disponeva nuovamente l'annullamento in autotutela della determinazione della Direzione centrale dell'Agenzia Sardegna Promozione n. 224 del 24 luglio 2013, della determinazione della Direzione centrale dell'Agenzia n. 240 del 9 agosto 2013, nonché degli atti successivi e conseguenti, riconoscendo un indennizzo, ai sensi dell'art. 1, c. 136, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pari all'80% del corrispettivo previsto dalla convenzione e disponendo di procedere al recupero delle somme in esubero, indebitamente pagate alla società beneficiaria del contributo.	
	Con ricorso proposto innanzi al TAR Sardegna in data 30.10.2020, la Showlab s.r.l. impugnava il nuovo provvedimento di annullamento in autotutela,	
	11	

	chiedendone la sospensione.	
	In data 25 novembre 2020, i giudici amministrativi, con ordinanza n. 455/2020	
	del 25.11.2020, respingevano l'istanza cautelare sul presupposto che il	
	provvedimento impugnato, di quantificazione dell'indennizzo si ponesse nella	
	logica esecutiva delle sentenze del TAR Sardegna n. 1106 dell'11 novembre	
	2015 e del Consiglio di Stato n. 6247 del 19 settembre 2019 e che, dallo stesso,	
	derivasse un elemento nuovo di riconoscimento (parziale) di una spettanza	
	economica.	
	Peraltro, il TAR Sardegna, con sentenza n. 563 del 24 luglio 2021, statuiva	
	l'annullamento dei provvedimenti assunti in autotutela, per decorrenza dei	
	termini per l'esercizio del relativo potere.	
	3. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Sardegna, all'esito dei pertinenti accertamenti istruttori, con atto di citazione	
	del 16 luglio 2021 conveniva in giudizio Mariano Mariani, la Showlab s.r.l.,	
	in persona del suo legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , Corrado Camilla, e	
	Corrado Camilla, per sentirli condannare al pagamento, in favore della	
	Regione Autonoma della Sardegna, della somma di euro 1.110.692,42, oltre	
	rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.	
	A comporre detto importo concorrevano due poste di danno: una prima posta,	
	pari ad euro 1.073.873,72, riferibile all'esborso sostenuto	
	dall'amministrazione regionale a fronte dell'accordo transattivo con la	
	Showlab s.r.l.; una seconda posta, pari ad euro 36.818,70, relativa alle spese	
	legali sostenute dall'amministrazione nei vari contenziosi, per come risultanti	
	dalla determinazione n. 729 del 17.11.2015 della Regione Autonoma	
	Sardegna e dai mandati di pagamento n. 1150061670 del 21.11.2015, n.	
	12	

	1160041557 del 17.10.2016 e n. 1160041556 del 17.10.2016.	
	Secondo la Procura, nella fattispecie in esame, era stata disposta una	
	sovvenzione pubblica, sulla base di un'apposita convenzione da qualificare	
	quale accordo amministrativo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990.	
	Il programma negoziale, tuttavia, piuttosto che alla concessione di un	
	contributo o sovvenzione di carattere finanziario, indirizzati a realizzare	
	un'attività o un'opera nel prevalente interesse del privato, era riconducibile ad	
	un contratto di sponsorizzazione, vietato, all'epoca dei fatti, dall'art. 6, c. 9,	
	del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.	
	Sicché, la convenzione sarebbe stata viziata da nullità, ai sensi dell'art. 1418	
	c.c.	
	In ogni caso, doveva ritenersi viziato anche il procedimento amministrativo	
	propedeutico alla stipula della convenzione, poiché la scelta del contraente del	
	contratto di sponsorizzazione non era avvenuta con le modalità dell'evidenza	
	pubblica.	
	Peraltro, pure a voler ricondurre l'esborso nell'ambito della erogazione di	
	contributi finanziari, il procedimento sarebbe stato viziato per la violazione	
	degli articoli 11, c. 4-bis, e 12 della legge n. 241 del 1990, come confermato	
	dalle sentenze del giudice amministrativo.	
	In ogni caso, la convenzione stipulata dal Mariani sarebbe risultata illegittima	
	anche <i>“sotto il profilo del vaglio sull'opportunità e proficuità della spesa</i>	
	<i>stessa, essendo la scelta operata dall'Agenzia, nell'esercizio del suo potere</i>	
	<i>discrezionale, sindacabile per violazione dei limiti intrinseci dell'interesse</i>	
	<i>pubblico e dei principi di logicità ed imparzialità”</i> (atto di citazione, pag. 39),	
	considerato che, già <i>ex ante</i> , l'esame del progetto avrebbe consentito di	
	13	

	rilevarne “ <i>da subito un’inidoneità (...) a raggiungere le finalità proprie</i>	
	<i>giustificanti la concessione del contributo (...)</i> ” (atto di citazione, pag. 40).	
	Secondo la prospettazione della Procura, le condotte del Mariani erano	
	connotate da dolo, stante l’evidente intenzionalità delle stesse e la sicura	
	prefigurazione del danno erariale a carico della Regione Sardegna.	
	La responsabilità del danno era, poi, imputabile, sempre a titolo di dolo, alla	
	Showlab s.r.l. - beneficiaria dell’esborso - e al suo legale rappresentante,	
	Corrado Camilla, per non avere correttamente adempiuto agli obblighi di cui	
	alla convenzione.	
	Infatti, il raggiungimento delle finalità, per cui era stata concessa la	
	sovvenzione, sarebbe risultato frustrato dall’inadempimento della Showlab	
	s.r.l., che, anziché dare risalto, nella realizzazione del <i>format</i> televisivo, alle	
	eccellenze eno-gastronomiche della Regione Sardegna, avrebbe incentrato il	
	programma sulle relazioni amorose dei concorrenti, con la conseguenza che	
	l’attività di promozione dei prodotti alimentari sardi sarebbe restata relegata a	
	marginale, nonostante l’importante sovvenzione ricevuta di euro 900.000,00, a	
	copertura del 60% dei costi di produzione (Sezione di controllo della Corte	
	dei Conti della Regione Sardegna con la delibera n. 30/2014/VSGS del 3	
	giugno 2014).	
	4 La Sezione territoriale, nella sentenza n. 94 del 2022, riassunti i fatti di	
	causa, dichiarava il difetto di giurisdizione nei confronti di Showlab s.r.l. e di	
	Corrado Camilla, non risultando adeguatamente dimostrato che la società -	
	estranea all’Ente pubblico - fosse stata investita, anche di fatto, dello	
	svolgimento di una determinata attività in favore di Sardegna Promozione e/o	
	della Regione Sardegna, con un inserimento all’interno dell’organizzazione	
	14	

	della pubblica amministrazione, venendo, conseguentemente, a mancare il	
	presupposto per la responsabilità amministrativa, costituito, secondo il	
	consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dall'esistenza di una	
	relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale	
	e l'ente pubblico che lo subisce.	
	Infatti, pur essendo indiscutibile la natura pubblica delle risorse erogate dalla	
	Regione Sardegna per il tramite dell'Agenzia, il rapporto instaurato a seguito	
	della stipula della convenzione tra Sardegna Promozione e Showlab s.r.l. (a	
	prescindere dalla sua qualificazione in termini di contratto di	
	sponsorizzazione, piuttosto che di co-produzione o di co-marketing) era	
	caratterizzato dalla presenza di un rapporto sinallagmatico, in forza del quale	
	la società si era impegnata, dietro il pagamento di un corrispettivo, costituente	
	il prezzo del servizio reso, a porre in essere una serie di prestazioni	
	nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, allo scopo di promuovere	
	l'immagine della Regione Sardegna.	
	Il primo giudice, poi, respingeva l'eccezione di prescrizione, poiché tutti i	
	pagamenti costituenti danno erariale erano avvenuti nel quinquennio	
	precedente la data di notifica dell'invito a dedurre.	
	Nel merito, la Sezione riteneva sussistente la responsabilità erariale del	
	Mariani, a titolo di colpa grave, poiché, a prescindere “[d]alla natura giuridica	
	della convenzione stipulata da Sardegna Promozione e Showlab S.r.l.	
	(sponsorizzazione, co-produzione, co-marketing, ecc.), [d]alla portata del	
	divieto di stipulare contratti di sponsorizzazione e [d]alla sua cogenza con	
	riferimento all'Agenzia Sardegna Promozione, [d]all'efficacia o meno di	
	giudicato delle statuizioni del giudice amministrativo in merito alla	
	15	

	<i>illegittimità della convenzione originariamente stipulata, [d]alla</i>	
	<i>configurabilità o meno di un inadempimento contrattuale, ecc.”</i> (sentenza,	
	pag. 33), il progetto non sarebbe stato idoneo, <i>ex ante</i> , a raggiungere la finalità	
	di promuovere il territorio e le eccellenze della Sardegna.	
	Con riguardo alla prima voce di danno, infatti, gli scopi del programma	
	televisivo realizzato erano significativamente diversi da quelli di promozione	
	dell’immagine della Sardegna, che l’Agenzia Sardegna Promozione avrebbe	
	dovuto perseguire ed i previsti obbiettivi di promozione del territorio e delle	
	eccellenze agroalimentari della Sardegna non erano stati raggiunti.	
	Con riguardo, poi, alla sostanziale violazione delle regole di evidenza	
	pubblica, di nessun pregio era il riferimento ai diritti di esclusiva che la	
	Showlab s.r.l. aveva sul <i>format</i> del programma, perché, a monte, si sarebbe	
	potuto e dovuto concepire un progetto diverso, che consentisse realmente di	
	promuovere la Sardegna, non sussistendo, peraltro, alcun obbligo di scegliere	
	quel tipo di programma e di rivolgersi proprio alla società Showlab.	
	Infatti, anche nell’ipotesi in cui detta società avesse pienamente adempiuto a	
	tutte le clausole concordate in sede di sottoscrizione della convenzione e le	
	trasmissioni avessero avuto un adeguato seguito da parte del pubblico,	
	l’impostazione del <i>format</i> era tale da non poter in alcun modo consentire la	
	effettiva realizzazione della finalità di valorizzare e promuovere le eccellenze	
	del territorio, la cultura alimentare della Sardegna e una sana dieta	
	mediterranea.	
	La Sezione riteneva sussistente il nesso causale tra la condotta del Mariani e	
	il danno, poiché l’obbligo di pagare alla società la somma di euro 1.073.873,72	
	discendeva direttamente dalla stipula della convenzione da parte dello stesso,	

	anche se il pagamento era stato effettuato a seguito delle complesse vicende intervenute successivamente.	
	Detta condotta risultava connotata da colpa grave, considerate “la palese illegittimità degli atti posti in essere, l’assenza di una determina a contrarre (art. 11, comma 4-bis, della legge n. 241/1990), la mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei finanziamenti (art. 12 della legge 241/1990), la carenza di procedure comparative per la scelta del contraente, l’assoluta inidoneità ex ante del format scelto al raggiungimento degli scopi prefissati, e la circostanza che la stipula della convenzione, oltre ad essere successiva all’inizio delle riprese, è intervenuta il giorno successivo all’acquisizione di documentazione indispensabile per una adeguata ponderazione della scelta”. (sent., pagg. 38 e 39).	
	In ordine alla quantificazione del danno, la Sezione riteneva che la responsabilità per la differenza tra la somma effettivamente corrisposta a seguito di transazione (euro 1.073.873,72) e la somma che, secondo l’ <i>id quod plerumque accidit</i> , sarebbe concretamente spettata alla Showlab s.r.l., se le procedure di annullamento in autotutela fossero state condotte nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le indicazioni formulate dal giudice ordinario di Torino, dal TAR Sardegna e dal Consiglio di Stato (euro 720.000,00, pari all’80% della somma di euro 900.000,00 prevista dalla convenzione), potesse essere ricondotta al comportamento del Mariani solo per il 50% (pari ad euro 176.936,86) e, pertanto, imputava alla responsabilità dello stesso il danno per euro 896.936,86 (euro 720.000,00 + euro 176.936,86).	
	17	

	Allo stesso modo, per le spese legali (di cui alla determinazione di impegno	
	della Regione Sardegna n. 729 del 2015, ed in particolare, alla determinazione	
	di liquidazione e pagamento n. 754 del 20 novembre 2015 (per euro 2.333,92)	
	e ai mandati di pagamento n. 1150061670 del 20 novembre 2015 (per euro	
	12.472,49), n. 1160041556 del 17 ottobre 2016 (per euro 3.469,78) e n.	
	1160041557 del 17 ottobre 2016 (per euro 18.542,51), la Sezione riteneva	
	sussistente il nesso causale tra la condotta ascritta al Mariani e il danno,	
	nonché l'elemento soggettivo della colpa grave, pur quantificando il	
	nocumento, in via equitativa, nel 50% delle somme erogate e, quindi, in euro	
	18.409,35, per il concorso causale di soggetti non chiamati in giudizio.	
	5. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Mariano Mariani, che	
	sintetizzati i fatti di causa, con il primo motivo, deduceva “ QUANTO ALLA	
	PRESCRIZIONE: - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, CO. 2, DELLA L. 20/1994 E	
	DELL'ART. 2.935 COD. CIV. – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI”.	
	La Sezione, nell'individuare il <i>dies a quo</i> della prescrizione, non avrebbe	
	tenuto conto della datazione degli atti riferibili al Mariani da cui sarebbe	
	derivato il danno, facendo così decorrere il termine di prescrizione da atti	
	successivi (i pagamenti) non imputabili all'appellante, ma a soggetti terzi;	
	mentre, invece, avrebbe dovuto individuare il momento iniziale del decorso	
	della prescrizione nell'ultimo della sequenza degli atti contestati posti in	
	essere dallo stesso e, quindi, alla data della stipula della convenzione o, al più,	
	dall'atto di impegno delle somme assunto in favore di Showlab s.r.l., con la	
	determina n. 338 del 21.11.2013.	
	Con il secondo motivo, l'appellante lamentava la “ VIOLAZIONE DELL'ART.	
	112 C.P.C. E DEL GENERALE PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA	

	CHIESTO E GIUDICATO”.	
	La Sezione territoriale avrebbe fondato la responsabilità del Mariani solo	
	sull’asserita inidoneità <i>ex ante</i> del programma realizzato da Showlab s.r.l., in	
	esecuzione alla convenzione del 2.9.2013, a perseguire le finalità	
	promozionali per le quali era stata stipulata.	
	L’argomento sarebbe stato introdotto, per la prima volta, dalla Procura, in sede	
	di discussione orale, all’udienza del 17.2.2022 e, pertanto, il giudice di prime	
	cure avrebbe operato una non consentita <i>mutatio</i> della <i>causa petendi</i> e del	
	<i>petitum</i> rispetto all’atto di citazione, con conseguente violazione dell’art. 112	
	c.p.c.	
	Con il terzo motivo, l’appellante contestava la “ VIOLAZIONE E FALSA	
	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ	
	ERARIALE – MOTIVAZIONE ERRONEA E INCONGRUA – ERRONEA	
	VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI DOCUMENTI DI CAUSA”.	
	La asserita inidoneità <i>ex ante</i> del progetto a conseguire le finalità	
	promozionali del territorio e delle eccellenze enogastronomiche della	
	Sardegna non avrebbe potuto configurare alcuna illegittimità degli atti posti	
	in essere dal Mariani e, dunque, non avrebbe potuto valere a fondare la	
	responsabilità erariale dello stesso.	
	In ogni caso, il progetto era idoneo al perseguimento delle finalità	
	promozionali per le quali era stata stipulata la convenzione e sarebbe stato	
	selezionato all’esito di attente, preventive valutazioni, sia di merito che di	
	convenienza economica, operate dall’Agenzia Sardegna Promozione e dal suo	
	Direttore, confermate pure dal parere reso dalla Fondazione Sardegna Film	
	Commission, di cui alla nota prot. 419/2013 del 3.7.2013, che si sarebbe	

	<i>“chiaramente ed incondizionatamente espressa nel senso dell’assoluta</i>	
	<i>idoneità del format “Sweet Sardinia” al perseguimento delle finalità di</i>	
	<i>promozione del territorio sardo e delle sue eccellenze.”</i> (atto di appello, pag.	
	25).	
	Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe, irragionevolmente, tratto conferma	
	dell’inidoneità <i>ex ante</i> del progetto, all’esito della valutazione <i>ex post</i>	
	dell’esecuzione del progetto medesimo da parte di Showlab s.r.l., senza,	
	peraltro, considerare che il mancato raggiungimento delle finalità	
	promozionali era dipeso dall’inadempimento della società agli obblighi di cui	
	in convenzione, contestato dal Mariani e non, invece, dal Commissario	
	straordinario, Laconi.	
	Non sarebbe, poi, rientrato, tra i compiti del Direttore dell’Agenzia quello di	
	controllare l’esecuzione dei contratti, a maggior ragione nella fase antecedente	
	alla sottoscrizione della convenzione e, peraltro, successivamente, il Mariani	
	avrebbe puntualmente verificato la rispondenza del <i>format</i> realizzato da	
	Showlab agli obblighi di cui alla convenzione, evidenziando, con la nota prot.	
	n. 1199 del 2.4.2014, una serie di gravi inadempimenti contrattuali, secondo	
	una linea poi abbandonata dal Commissario straordinario che gli era	
	succeduto.	
	Inoltre, erroneamente, la Sezione avrebbe dedotto, dalla rapida tempistica del	
	procedimento, sintetizzata nelle premesse della convenzione, la superficialità	
	della valutazione del progetto, senza tenere conto delle ampie interlocuzioni	
	in essere tra l’Agenzia e la società, già dal marzo 2013.	
	Con il quarto motivo, l’appellante censurava la sentenza impugnata per: “-	
	VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI	

	RESPONSABILITÀ ERARIALE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE	
	DELL'ART. 6, CO. 9, DEL D.L. N. 78/2010 - VIOLAZIONE E FALSA E/O MANCATA	
	APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. 241/1990 S.M.I. E DELL'ART. 57, CO.	
	2, LETT. B) E CO. 6 DEL D. LGS. 163/2006 - VIOLAZIONE E FALSA	
	APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 4-BIS, DELLA L. 241/1990 S.M.I. -	
	MOTIVAZIONE ERRONEA E INCONGRUA - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI	
	E DEI DOCUMENTI DI CAUSA”.	
	Secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura e	
	recepito acriticamente dalla Sezione, la legittimità dell'operato del Mariani	
	sarebbe comprovata dalla circostanza che, allo stato, tutti gli atti in	
	contestazione, compiuti dallo stesso sarebbero validi ed efficaci, per non	
	essere mai stati annullati in sede giudiziaria ed in sede di autotutela dalla	
	amministrazione regionale.	
	Prive di rilievo, al fine di dimostrare l'illegittimità dell'operato del Mariani,	
	sarebbero le affermazioni contenute nelle sentenze del giudice	
	amministrativo, relative alla asserita violazione degli articoli 11 e 12 della l.	
	n. 241 del 1990, trattandosi di valutazioni effettuate <i>incidenter tantum</i> , senza	
	efficacia di giudicato e senza la chiamata in giudizio del controinteressato,	
	Mariani, rimasto estraneo ai ridetti processi.	
	Quanto ai ritenuti profili di illegittimità, l'appellante ribadiva l'inapplicabilità	
	dell'art. 12 della l. n. 241 del 1990, vertendosi in ipotesi di contratto a	
	prestazioni corrispettive e non di contributo o sovvenzione.	
	Pure inapplicabili sarebbero le disposizioni relative alla scelta del contraente,	
	trattandosi di contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di natura	
	anche artistica, implicanti diritti di esclusiva sul <i>format</i> televisivo, di cui era	

	titolare la Showlab s.r.l., rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 57, c.2,	
	lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006.	
	Neppure sarebbe configurabile la violazione dell’art. 11, c. 4, della l. n. 241	
	del 1990, considerato che il Mariani, prima della convenzione avrebbe	
	adottato la determina n. 240 del 9.8.2013, prefigurando il mandato a contrarre	
	e i contenuti della convenzione.	
	Al fine di evitare decadenze o acquiescenza, l’appellante ribadiva come la	
	convenzione non fosse riconducibile ad un contratto di sponsorizzazione,	
	vietato dall’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 e che, pertanto, non si versasse nella	
	ipotesi di nullità di cui all’art. 1418 c.c.	
	La convenzione sarebbe stata, piuttosto, riconducibile ad un contratto di co-	
	marketing e di co-produzione televisiva e, quindi, non sarebbe ricaduta nel	
	divieto di cui al ridetto art. 6, peraltro abrogato dall’art. 57, c. 2, del d.l. n. 124	
	del 2019.	
	In ogni caso, ai sensi dell’art. 6, c. 9, del d.l. 78 del 2010, la convenzione	
	esulava dal divieto, essendo comunque consentite “(...) <i>le iniziative</i>	
	<i>organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta sia</i>	
	<i>indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo</i>	
	<i>svolgimento di attività di valorizzazione del territorio (...)</i> ”, quale era	
	l’Agenzia Sardegna Promozione.	
	Con il quinto motivo, l’appellante lamentava la “ VIOLAZIONE E FALSA	
	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ	
	ERARIALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI	
	E DEI DOCUMENTI DI CAUSA”.	
	La Sezione territoriale, pur avendo tenuto conto del contributo causale di terzi	
	22	

	al fine della quantificazione del danno, avrebbe erroneamente ritenuto che le	
	condotte di tali soggetti non fossero tali da interrompere il nesso causale tra	
	gli atti adottati dal Mariani e l'evento dannoso.	
	In particolare, il danno sarebbe stato causato da chi è succeduto all'odierno	
	appellante nella gestione del rapporto con Showlab s.r.l., annullando in	
	autotutela degli atti del Mariani di approvazione della convenzione con	
	Showlab, con provvedimenti poi annullati dal giudice amministrativo, che	
	avrebbero dato causa alla transazione con la società ed al pagamento	
	dell'importo di euro 1.073.873,72 e al pagamento delle spese legali, nella	
	misura complessiva di euro 36.818,70.	
	Il danno, quindi, non sarebbe riconducibile al Mariani, che non aveva	
	effettuato alcun pagamento, ma, anzi, aveva, con le nota prot. n. 680 del	
	24.2.2014 e prot. n. 1199 del 2.4.2014, contestato l'inadempimento della	
	Showlab; avendo, la società, speso, per l'iniziativa, euro 306.571,76 e, cioè,	
	poco più di un terzo del corrispettivo previsto dalla convenzione;	
	inadempimento che avrebbe determinato il mancato raggiungimento delle	
	finalità cui era volta la convenzione.	
	Ove il Commissario straordinario Laconi avesse insistito nell'opporre alla	
	richiesta di Showlab s.r.l. di pagamento del corrispettivo portato in	
	convenzione l'eccezione di inadempimento già opposta dall'ex Direttore	
	Mariani ed avesse, conseguentemente, agito giudizialmente contro la società	
	per la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni, non vi sarebbe stato	
	alcun pagamento o, comunque, lo stesso sarebbe stato certamente inferiore	
	rispetto a quello poi disposto a favore della società.	
	Per le stesse ragioni, non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra l'attività	

	posta in essere dall'ex Direttore Mariani e gli esborsi, per un totale di euro	
	36.818,70, per le spese legali sopportate dalla Regione in conseguenza del	
	contenzioso giudiziario, cui il Commissario Laconi avrebbe dato esclusiva	
	causa con il proprio agire, dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo.	
	Con il sesto motivo, l'appellante lamentava la “ VIOLAZIONE E FALSA	
	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ	
	ERARIALE - ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI	
	FATTI E DEI DOCUMENTI DI CAUSA ”, per avere, “ <i>in modo acritico e</i>	
	<i>immotivato</i> ” (atto di appello, pag. 54), ritenuto connotata da colpa grave la	
	condotta del Mariani, richiamando le motivazioni già rappresentate a sostegno	
	della tesi della piena legittimità dell'operato dell'appellante.	
	Dirimente, per l'esclusione della sussistenza dell'elemento soggettivo della	
	colpa grave, sarebbe la richiesta di parere alla Sardegna Film Commission,	
	prima dell'approvazione del <i>format</i> e della stipula della convenzione, oltre che	
	il parere reso dal legale di fiducia dell'Agenzia, sulla qualificazione giuridica	
	dell'attività di tipo promozionale svolta dall'Agenzia Sardegna Promozione e	
	sull'inapplicabilità, alla stessa, del divieto di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010.	
	Con il settimo motivo, l'appellante contestava la quantificazione del danno	
	operata dal giudice di prime cure: se il Commissario Laconi avesse persistito	
	nell'eccepire alla Showlab s.r.l., a fronte delle richieste della società di	
	pagamento del corrispettivo di euro 900.000, l'inadempimento contrattuale	
	per le ragioni di cui alle note di contestazione del Mariani prot. 680 del	
	24.2.2014 e prot. 1199 del 2.4.2014, come anche inizialmente recepite dalla	
	stessa Laconi nella nota commissariale n. 2529 del 15.10.2014 inviata alla	
	Showlab s.r.l., anziché procedere all'annullamento in autotutela degli atti di	

	approvazione della convenzione, l'accertamento dei gravi inadempimenti	
	avrebbe determinato l'azzeramento o, comunque, la sostanziale riduzione del	
	corrispettivo da pagare alla società.	
	Ingiustificato sarebbe, poi, l'addebito al Mariani del 50%, delle spese legali	
	relative al contenzioso giudiziale, civile ed amministrativo, determinato dalle	
	scelte del Commissario Laconi e di chi era alla stessa succeduto, dopo la	
	soppressione di Sardegna Promozione, nella gestione della vertenza con	
	Showlab s.r.l.	
	Con l'ottavo motivo, titolato “SULLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI	
	CONTI E SULLA RESPONSABILITÀ DI SHOWLAB: - ERRONEITÀ DELLA	
	MOTIVAZIONE - ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI DOCUMENTI DI	
	CAUSA” , l'appellante censurava la pronuncia della Sezione territoriale per	
	avere dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di Showlab s.r.l. e del	
	suo legale rappresentante, Corrado Camilla.	
	Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione in argomento,	
	l'appellante sosteneva la sussistenza della giurisdizione, poiché <i>“la</i>	
	<i>sovvenzione erogata a favore di Showlab SrL [era] funzionale al</i>	
	<i>perseguimento di quegli scopi di natura pubblicitaria che l'Agenzia Regionale</i>	
	<i>Sardegna Promozione era chiamata istituzionalmente a svolgere (...). E</i>	
	<i>questo a prescindere dalla qualifica giuridica della sovvenzione: contributo a</i>	
	<i>fondo perduto, sponsorizzazione o, come qui si sostiene, co-marketing”</i> ed	
	<i>“(…) il progetto di produzione televisiva si poneva nel quadro di una strategia</i>	
	<i>di comunicazione e promozione e valorizzazione dei prodotti agro- alimentari,</i>	
	<i>della pesca e di tutti i derivati dell'agricoltura nel quadro di una più ampia</i>	
	<i>strategia di comunicazione e promozione del territorio regionale e delle sue</i>	
	25	

	<i>eccellenze, anche per le esigenze riguardanti la partecipazione della</i>	
	<i>Sardegna all'EXPO 2015 - attività demandata a Sardegna Promozione dalla</i>	
	<i>Giunta Regionale con delibera 18/39 del 23.04.2013. ” (atto di appello, pag.</i>	
	<i>66).</i>	
	Pertanto, era da ritenersi sussistente un rapporto di servizio con la società e lo	
	sviamento delle risorse dalle finalità prestabilite fonderebbe la giurisdizione	
	della Corte dei conti.	
	Per il caso in cui fosse ritenuta insussistente la giurisdizione, l'appellante	
	chiedeva, comunque, di valutare l'apporto della società e del Camilla nella	
	causazione del danno.	
	Rassegnava, quindi, il Mariani, le seguenti conclusioni: <i>“si conclude affinché</i>	
	<i>l'Ecc.ma Corte adita voglia, in riforma della sentenza appellata e previo</i>	
	<i>annullamento in parte qua della stessa nei limiti di cui all'atto d'appello:</i>	
	<i>- assolvere l'odierno appellante da qualsiasi imputazione, dichiarando</i>	
	<i>insussistente la contestata ipotesi di danno erariale o insussistenti i necessari</i>	
	<i>presupposti del rapporto di causalità o dell'elemento psicologico della colpa</i>	
	<i>grave; o, in via di subordine, ridurre proporzionalmente la quantificazione</i>	
	<i>dell'asserito danno erariale alla luce delle considerazioni esposte;</i>	
	<i>- ritenere sussistente la propria giurisdizione nei confronti di Showlab SrL e</i>	
	<i>del Dott. Corrado Camilla, addebitando agli stessi, in tutto o in parte, il danno</i>	
	<i>erariale che dovesse essere accertato.</i>	
	<i>- in ogni caso: col favore delle spese e degli onorari del doppio grado di</i>	
	<i>giudizio.”.</i>	
	6. In data 26.9.2022, si costituivano in giudizio Showlab s.r.l. e Corrado	
	Camilla, che con successiva memoria del 23.11.2023, eccepivano	
	26	

	l'inammissibilità del motivo di appello, con cui il Mariani censurava la	
	sentenza di primo grado per avere affermato il difetto di giurisdizione nei	
	confronti di Showlab s.r.l. e di Corrado Camilla, poiché, in tal modo,	
	l'appellante si sarebbe illegittimamente sostituito alla Procura, unico titolare	
	dell'azione erariale, che aveva ritenuto di non appellare la statuizione.	
	Comunque, il motivo di appello sarebbe infondato, non vertendosi in ipotesi	
	di sviamento delle finalità proprie di un contributo pubblico, ma trattandosi di	
	contratto sinallagmatico, in forza del quale la società Showlab s.r.l. si era	
	impegnata, dietro il pagamento di un corrispettivo, a porre in essere una serie	
	di prestazioni, e, più precisamente, a promuovere il nome ed i prodotti della	
	Regione Sardegna nell'ambito della propria attività, che, nella fattispecie,	
	consisteva nella realizzazione e nella messa in onda di un programma	
	televisivo.	
	Mancherebbe, quindi, il rapporto di servizio, fondante la giurisdizione della	
	Corte dei conti (Cass. n. 2157 del 2021).	
	Ove, peraltro, non sussisterebbe alcun inadempimento contrattuale della	
	Showlab s.r.l. o, comunque, pure a voler ritenere la sussistenza di un	
	inadempimento, lo stesso non sarebbe stato di gravità tale da comportare la	
	risoluzione del contratto, ex art. 1455 c.c., non essendo stata, la Showlab s.r.l.,	
	incaricata dalla Regione Sardegna di realizzare degli <i>spot</i> pubblicitari dei	
	prodotti sardi, ma avendo solo assunto l'obbligo di pubblicizzare tali	
	prodotti/immagini all'interno del proprio programma televisivo.	
	Di talché era da ritenersi ovvio, logico, ragionevole e coerente con l'assetto	
	negoziale che il quantitativo di tempo dedicato al "contenuto" del programma	
	fosse stato di gran lunga superiore al quantitativo di tempo dedicato alla	
	27	

	sponsorizzazione.	
	Concludevano, gli appellati, per l'inammissibilità o, comunque, per	
	l'infondatezza dell'appello, con condanna del Mariani al rimborso delle spese	
	di giudizio in favore del Camilla e della società Showlab, convenuti	
	ingiustificatamente nel presente giudizio.	
	7. In data 24.11.2024, la Procura generale depositava le proprie conclusioni,	
	condividendo la statuizione di primo grado in ordine al difetto di giurisdizione	
	della Corte dei conti nei confronti di Showlab s.r.l. e del Camilla, nonché il	
	rigetto della eccezione di prescrizione, tranne che per il pagamento delle spese	
	di lite effettuato con mandato n. 1150061670 del 21.11.2015.	
	Riteneva insussistente la violazione dell'art. 112 c.p.c., considerato che,	
	nell'atto di citazione, erano puntualmente evidenziati i vizi dell'azione	
	amministrativa posta in essere dal Mariani, pure con riferimento alla	
	inidoneità del progetto a perseguire le finalità promozionali della cultura	
	alimentare sarda; profilo ritenuto determinante dalla Sezione.	
	Riteneva, altresì, sussistenti, gli altri elementi costitutivi della responsabilità	
	amministrativa: il progetto della Showlab sarebbe stato, sin dall'origine,	
	inidoneo per le finalità promozionali perseguite dalla Regione e tanto	
	connotava di particolare gravità la condotta del Mariani, il quale – disponendo	
	di pieni poteri decisionali - avrebbe elargito un contributo finanziario di	
	ammontare assolutamente cospicuo, in maniera sostanzialmente unilaterale e,	
	soprattutto, senza esercitare il doveroso, preliminare riscontro dei contenuti	
	proposti dall'azienda, palesemente focalizzati sulle dinamiche di coppia dei	
	protagonisti del <i>reality</i> , rispetto ai quali lo spazio dedicato ai luoghi e alle	
	tradizioni culturali ed alimentari della Sardegna era obiettivamente marginale.	
	28	

	Sotto questo profilo, secondo la Procura generale, non assumerebbe l’invocato	
	carattere scriminante il parere reso dalla Film Commission, nel quale, peraltro,	
	si indicava espressamente come il <i>format</i> televisivo dovesse essere “ <i>declinato</i>	
	<i>con le giuste modifiche e rafforzato sul piano dei contenuti</i> ”.	
	Il parere veniva reso sul progetto del 27 giugno 2013, oggetto dell’analisi	
	critica svolta dalla Corte, che non aveva subito modifiche, se non nel nome da	
	“ <i>Tag on Sardinia</i> ” a “ <i>Sweet Sardinia</i> ”, su iniziativa, peraltro, della società.	
	Inoltre, il Mariani avrebbe omesso ogni procedura di selezione/comparazione	
	con possibili diverse proposte e la individuazione preventiva di canoni e criteri	
	di valutazione dei progetti.	
	Sul punto, alla luce dell’inquadramento della fattispecie nel novero degli	
	accordi <i>ex art. 11, della l. n. 241/1990</i> , come statuito dal giudice	
	amministrativo, non avrebbero pregio gli assunti attorei tesi a minimizzare	
	l’incidenza delle ulteriori affermazioni rese dal medesimo giudice circa i	
	patenti vizi rilevabili nel suo <i>modus operandi</i> , atteso che, viceversa, le stesse	
	avrebbero avuto piena rilevanza sul piano motivazionale - e quindi giuridico -	
	avendo condotto alla caducazione dell’atto di annullamento in autotutela	
	dell’Agenzia esclusivamente per la mancata previsione dell’indennizzo in	
	favore della controparte privata incisa.	
	Privi di rilevanza sarebbero, inoltre, gli assunti sulle caratteristiche tecnico-	
	giuridiche dell’affidamento, afferente a prestazioni artistiche con diritti di	
	esclusiva e, quindi, suscettibile di essere disposto senza procedure	
	concorsuali, in quanto resi a posteriori, in carenza di qualunque passaggio	
	motivazionale e/o riferimento normativo, negli atti contestati.	
	Tanto varrebbe a fondare il nesso causale tra le condotte del Mariani e il	
	29	

	nocumento causato alla Regione, nonché a connotare di grave colpevolezza i	
	comportamenti dello stesso.	
	La Procura generale riteneva, infine, condivisibile la quantificazione del	
	danno operata dal primo giudice, tenuto conto dell’apporto causale di soggetti	
	terzi non chiamati in giudizio, salvo la parte prescritta delle spese legali.	
	Chiedeva, pertanto, la reiezione del gravame proposto, salva l’eventuale	
	rideterminazione della quota di danno afferente alle spese legali sostenute	
	dall’amministrazione.	
	8. In data 15.3.2024, l’appellante depositava ulteriore memoria, ribadendo le	
	considerazioni già espresse nell’atto di appello in relazione all’eccezione di	
	prescrizione.	
	Ribadiva, altresì, che tutti gli atti amministrativi posti in essere dal Mariani,	
	nell’ambito degli accordi intervenuti con la Showlab s.r.l. non erano mai stati	
	annullati in sede giudiziaria, né in sede di autotutela da parte	
	dell’amministrazione regionale.	
	Rappresentava che, con sentenza n. 837 del 26.1.2024, il Consiglio di Stato	
	aveva respinto l’appello della Regione Sardegna, confermando la pronuncia	
	del TAR Sardegna n. 563 del 24.7.2021, di annullamento dell’annullamento	
	in autotutela delle determine del Mariani.	
	In ordine alla eccezione di inammissibilità del motivo relativo alla	
	giurisdizione della Corte dei conti sulla Showlab s.r.l. e sul suo legale	
	rappresentante, Corrado Camilla, chiariva che l’appellante non intendeva	
	affatto sostituirsi alla Procura, ma avrebbe solo chiesto al Giudice	
	dell’Appello, in subordine alla assoluzione, di riformare la sentenza, nella	
	parte in cui il giudice di prime cure s’è ritenuto carente di giurisdizione sulla	
	30	

	domanda del P.M. di condanna in solido di Showlab S.r.l.	
	Rassegnava, quindi, l'appellante le seguenti conclusioni: “Si conclude	
	<i>affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia, in riforma della sentenza appellata e</i>	
	<i>previo annullamento in parte qua della stessa nei limiti di cui all'atto</i>	
	<i>d'appello:</i>	
	- <i>assolvere l'odierno appellante da qualsiasi imputazione, dichiarando</i>	
	<i>insussistente la contestata ipotesi di danno erariale o insussistenti i necessari</i>	
	<i>presupposti del rapporto di causalità o dell'elemento psicologico della colpa</i>	
	<i>grave; o, in via di subordine, ridurre proporzionalmente la quantificazione</i>	
	<i>dell'asserito danno erariale alla luce delle considerazioni esposte;</i>	
	- <i>ritenere sussistente la propria giurisdizione nei confronti di Showlab S.r.l. e</i>	
	<i>del Dott. Corrado Camilla, addebitando agli stessi, in tutto o in parte, il danno</i>	
	<i>erariale che dovesse essere accertato.</i>	
	- <i>in ogni caso: col favore delle spese e degli onorari del doppio grado di</i>	
	<i>giudizio.”.</i>	
	9. In data 21.3.2024, Showlab s.r.l. e Corrado Camilla depositavano ulteriore	
	memoria, ribadendo l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello	
	relativo alla giurisdizione, il cui fondamento sarebbe confermato dalla Procura	
	generale, che ha affermato la correttezza della sentenza di primo grado sul	
	punto, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.	
	10. All'udienza del 12 aprile 2024, le parti ribadivano le argomentazioni	
	esposte in atti e le conclusioni ivi rassegnate.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni,	

	disciplinato dall'art. 101, n. 2, c.g.c., il Collegio decide gradatamente le	
	questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il	
	merito della causa.	
	Tra le prime, la precedenza è accordata, ordinariamente (SS.UU. Cass. n. 29	
	del 2016), alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza, poi	
	alle pregiudiziali di rito ed alle preliminari di merito; infine, al merito in	
	senso stretto (Cass. S.U. n. 26242 del 2014).	
	Nel caso, pertanto, nonostante l'appellante abbia posto la questione solo in via	
	subordinata, andrà prioritariamente trattato il motivo di appello relativo alla	
	sussistenza della giurisdizione di questa Corte nei confronti della Showlab	
	s.r.l., in persona del legale rappresentante Corrado Camilla, e di Corrado	
	Camilla, in proprio.	
	2. In proposito, va, anzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità del	
	motivo, prospettata degli appellati, Showlab s.r.l. e Corrado Camilla, fondata	
	sul presupposto che, in assenza di appello della Procura erariale in punto di	
	giurisdizione, l'appellante Mariani, impugnando la pronuncia con la quale la	
	Sezione territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, si sarebbe	
	sostituito surrettiziamente all'Organo requirente nell'esercizio dell'azione di	
	responsabilità, di cui quest'ultimo è unico titolare; azione a cui la Procura	
	avrebbe sostanzialmente rinunciato non appellando la pronuncia di prime	
	cure, che aveva declinato appunto la giurisdizione.	
	In proposito, va rilevato che, una volta che la Procura, con l'atto di citazione,	
	ha esercitato l'azione di responsabilità individuando i convenuti ritenuti	
	responsabili del danno, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio	
	non possono che valere le ordinarie regole del processo.	
	32	

	Sicché, pure nell’ipotesi in cui, per scelta processuale, la Procura ritenga di	
	non impugnare la decisione del giudice di prime cure declinatoria della	
	giurisdizione, ove sussista l’interesse di una parte del giudizio ad impugnare	
	una decisione in ordine alla giurisdizione, che, pure non attenendo	
	direttamente alla propria posizione, sia tuttavia idonea ad incidere	
	sfavorevolmente sull’assetto della stessa, non potrà ritenersi precluso, a detta	
	parte, di appellare la pronuncia sul punto.	
	Nel caso, è evidente che, a fronte di un atto di citazione che configurava la	
	concorrente responsabilità dolosa - e, quindi, solidale - anche della Showlab	
	s.r.l. e di Corrado Camilla, l’appellante ha un interesse concreto a vedere	
	riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei predetti,	
	poiché l’esito del processo nei loro riguardi potrebbe incidere sostanzialmente	
	sulla sua posizione, attesa la stretta dipendenza dei giudizi (pur non trattandosi	
	di litisconsorzio necessario e, quindi, di cause inscindibili).	
	È, pertanto, da ritenere ammissibile l’appello del Mariani in punto di	
	giurisdizione.	
	3. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità del motivo, va affermata la	
	giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di Showlab s.r.l., in persona	
	del legale rappresentante Corrado Camilla; mentre sussiste il difetto di	
	giurisdizione nei confronti di Corrado Camilla, in proprio.	
	Giova, anzitutto, chiarire che la giurisdizione si determina in base alla	
	domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice contabile, rileva	
	non già la prospettazione delle parti, bensì il “ <i>petitum</i> ” sostanziale, che va	
	identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si	
	chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “ <i>causa petendi</i> ”,	
	33	

	ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed	
	individuata dal giudice, con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico	
	di cui detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. S.U., n. 9768 del 2023	
	e Cass. n. 20350 del 2018).	
	Nel caso di specie, con riguardo alla Showlab s.r.l., il diniego della	
	giurisdizione contabile, statuito dal giudice di prime cure, è fondato sulla	
	erronea qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra l’Agenzia	
	Sardegna Promozione e la citata società, sulla conseguentemente erronea	
	qualificazione della erogazione in discussione, nonché sulla erronea accezione	
	del concetto di “rapporto di servizio” recepita dalla Sezione territoriale.	
	Con riguardo al primo profilo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di	
	prime cure, il ridetto rapporto non è affatto riconducibile ad un mero contratto	
	connotato da sinallagmaticità – il che, peraltro, avrebbe dovuto indurre	
	l’amministrazione alla applicazione della disciplina dell’evidenza pubblica -	
	e le somme erogate non possono ritenersi il prezzo di un servizio, ma piuttosto	
	si atteggiavano a contributo di scopo, senza che possa condurre a diversa	
	conclusione la circostanza che, nel caso, il contributo di carattere finanziario	
	non sia volto a realizzare un’attività nell’esclusivo o prevalente interesse del	
	privato, ma sia inteso a realizzare anche un interesse dell’amministrazione.	
	In tal senso, si è espresso chiaramente il giudice amministrativo (TAR	
	Sardegna, sent. n. 1106 del 2015, confermata da Consiglio di Stato, sent.	
	n.6247 del 2019; nonché Tar Sardegna sent. n. 563 del 2021, confermata da	
	Consiglio di Stato, sent. n. 837 del 2024), con pronunce ormai passate in	
	giudicato, che ha inquadrato la fattispecie nel novero degli accordi sostitutivi	
	di provvedimento amministrativo, di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990,	
	34	

	cui, pertanto, si applica anche l'art. 12 della medesima legge.	
	Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sent. n. 1297 del 29.1.2016), si tratta di un istituto che si inquadra nell'esercizio consensuale di funzioni pubbliche e che, nei suoi tratti strutturali, può mutuare i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, ma rimane entro uno schema organizzatorio di natura squisitamente pubblicistica.	
	L'accordo sostitutivo va, dunque, ricostruito come un modulo della attività amministrativa, che incorpora tratti negoziali, ma che, tuttavia, resta funzionale all'esercizio di un interesse pubblico, di cui l'amministrazione rimane in pieno titolare.	
	In tale ottica, i servizi resi dalla società ed il finanziamento non si configurano come prestazione e controprestazione, dedotte nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, di appalto o concessorio, misurati in modo da compensare i servizi resi e il rischio operativo, ma, piuttosto, il trasferimento di risorse si configura come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a corrispondere nell'ambito di un rapporto di rilievo pubblicistico, connesso, nel caso, alla promozione delle eccellenze alimentari tipiche del territorio.	
	E, d'altro canto, il rapporto sinallagmatico implica la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale viene corrisposto un prezzo, solitamente comprensivo di copertura dei costi e profitto, a fronte del rendimento di una prestazione più o meno complessa.	
	In una tale prospettiva, una volta definito il prezzo della prestazione, risulta assolutamente irrilevante, per chi corrisponda il prezzo, quale sia la esatta destinazione delle somme che paga; tant'è che non è riconosciuto alcun controllo sulle modalità di impiego delle somme corrisposte a chi sia chiamato	

	a rendere la prestazione corrispettiva.	
	Nel caso di specie, invece, per quanto pacificamente risulta dagli atti del	
	giudizio, l’Agenzia Sardegna Promozione non ha corrisposto un prezzo a	
	fronte di una prestazione, ma ha corrisposto un contributo di scopo, a	
	copertura dei costi sostenuti dalla Showlab s.r.l. per l’attività di promozione	
	delle eccellenze sarde, nell’ambito del <i>format</i> televisivo.	
	Tant’è che era prevista la esatta rendicontazione dell’utilizzo delle somme	
	conferite a titolo di contributo; rendicontazione resa, senza contestazione,	
	dalla Showlab.	
	Laddove, proprio in materia di contributi pubblici alle attività dei privati, la	
	Corte di Cassazione, nella sent. n. 9659 del 2023, ha chiarito la stretta	
	connessione tra rendicontazione e configurazione dell’attività del privato	
	come riconducibile ad un “rapporto di servizio”, affermando che <i>“Il piano che</i>	
	<i>viene in rilievo è, infatti, quello del rapporto di servizio, nel quale l’obbligo</i>	
	<i>di rendicontazione - principio fondamentale della contabilità pubblica - è</i>	
	<i>funzionale a che il conseguimento e l’utilizzazione dei fondi pubblici avvenga</i>	
	<i>secondo le regole e per i fini perseguiti dall’amministrazione erogatrice dei</i>	
	<i>finanziamenti.”.</i>	
	Va, peraltro, chiarito che, sulla base della ormai consolidata giurisprudenza	
	(da ultimo, Cass. S.U., sent. n. 9659 del 2023 e n. 7740 del 2023), neppure	
	l’eventuale esistenza di un rapporto contrattuale tra amministrazione e privato	
	vale ad escludere la giurisdizione della Corte dei conti.	
	Questo perché, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio tra la	
	pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato, è	
	sufficiente che quest’ultimo, ponendo in essere i presupposti per la	
	36	

	illegittima percezione di un finanziamento pubblico o disponendo della	
	somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo	
	scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite	
	dalle finalità cui erano preordinate (cfr. Cass. S.U., n. 18900 del 2023; n.	
	9768 del 2023; 9659 del 2023; n. 3100 del 2022; n. 1994 del 2022; n. 30526	
	del 2019).	
	Più in dettaglio, secondo la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della	
	Cassazione (Cass., S.U., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., S.U., 30 agosto	
	2019, n. 21871; Cass., S.U., 15 aprile 2020, n. 7838; Cass., S.U., 16 luglio	
	2020, n. 15195), in tema di azione di responsabilità per danno erariale,	
	sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione	
	della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente	
	privato esterno all'amministrazione venga incaricato di svolgere,	
	nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio	
	pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo	
	della pubblica amministrazione; mentre è irrilevante il titolo in base al quale	
	la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di concessione	
	amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il	
	relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e	
	disciplinati dalla legge.	
	In particolare, <i>“la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale è</i>	
	<i>configurabile allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata</i>	
	<i>in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito</i>	
	<i>dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui</i>	
	<i>erano preordinate: ai fini del radicamento della giurisdizione speciale,</i>	
	37	

	<i>risulta dunque decisiva la natura del danno conseguente alla mancata</i>	
	<i>realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo</i>	
	<i>rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale</i>	
	<i>ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della</i>	
	<i>contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è</i>	
	<i>svolta (Cass., S.U., 22 novembre 2019, n. 30526).” (Cass. n. 19086 del 2020;</i>	
	<i>in termini, Cass., S.U., 24 gennaio 2022, n. 1994; Cass., S.U., 16 marzo</i>	
	<i>2023, n. 7740).</i>	
	In tale prospettiva, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 7740 del 2023)	
	hanno anche dichiarato infondato il motivo di ricorso, recante argomentazioni	
	analoghe a quelle prospettate nel presente giudizio, con cui una parte	
	ricorrente sosteneva come, per la sussistenza del rapporto di servizio ai fini	
	indicati, non bastasse che il contributo economico a una iniziativa privata	
	perseguisse genericamente un interesse pubblico, perché tutte le spese della	
	pubblica amministrazione sono destinate per definizione alla soddisfazione di	
	interessi generali, ma era invece necessario che il soggetto privato, fruitore di	
	contributi pubblici, diventasse egli stesso anche partecipe dello svolgimento	
	di attività rientranti tra i compiti e tra le funzioni che l’ordinamento assegna	
	istituzionalmente all’ente pubblico. Cosicché la giurisdizione contabile	
	andrebbe affermata, a proposito della erogazione dei contributi pubblici, solo	
	ove il rapporto di servizio si sia instaurato in senso specifico, quando cioè	
	l’ente pubblico si sia avvalso dei privati per lo svolgimento di compiti propri;	
	non mai invece laddove il contributo pubblico erogato fosse destinato a	
	sostenere iniziative di esclusivo rilievo privato (quali, la gestione di alberghi,	
	villaggi turistici e simili), non aventi ad oggetto l’esercizio di funzioni, di	
	38	

	servizi pubblici o comunque di attività svolte in nome e per conto, o	
	nell'interesse, della pubblica amministrazione medesima.	
	In realtà, nella logica sottesa all'art. 103, c. 2, Cost., riferito alla materia	
	della contabilità pubblica, rileva il nesso col profilo esecutivo della gestione	
	contabile, devoluto al controllo della Corte dei conti anche sul piano della	
	responsabilità.	
	Il nesso ben si presta ad esser ravvisato, indipendentemente dalla qualifica	
	del soggetto tramite il quale l'interesse pubblico è perseguito, perché, nel	
	moderno operare delle funzioni pubbliche, non è affatto inconsueta	
	l'adozione di modalità concrete alternative al tradizionale agire della	
	gestione contabile tramite l'iniziativa degli uffici pubblici.	
	Ciò non altera la predisposizione funzionale al perseguimento degli	
	obiettivi, ai quali una risorsa pubblica è destinata.	
	Ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, quindi, tra la P.A. che	
	eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di	
	servizio, posto che il beneficiario dell'importo si inserisce nel procedimento	
	di realizzazione degli obiettivi pubblici.	
	Sicché, il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno	
	erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in	
	modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente	
	pubblico (Cass. S.U., n. 12664 del 2023).	
	Orbene, nel caso in discussione, il conferimento di un contributo finalizzato	
	all'espletamento di attività volte <i>“all’attuazione dei primi progetti di</i>	
	<i>comunicazione e promozione sull’educazione alimentare, articolati in</i>	
	<i>iniziative di informazione e sensibilizzazione ai cittadini sui temi della</i>	
	39	

	<i>qualità dei prodotti agroalimentari, del rapporto tra alimentazione e stili di</i>	
	<i>vita, delle più ampie interrelazioni tra alimentazione e valorizzazione</i>	
	<i>dell'identità, della cultura, del territorio e del paesaggio, quali azioni</i>	
	<i>propedeutiche alla partecipazione della Sardegna all'Expo 2015”, di cui</i>	
	alla deliberazione n. 18/39 del 23.4.2013, determina la sussistenza di un	
	rapporto di servizio tra amministrazione e società; un rapporto che prescinde	
	dall’organico inserimento del soggetto nella pubblica amministrazione, ma	
	che ha l’essenziale caratteristica dello svolgimento di un’attività resa nel	
	pubblico interesse.	
	E tanto vale a fondare la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di	
	Showlab s.r.l., in persona del legale rappresentante Corrado Camilla,	
	considerato che la Procura ha contestato, con la domanda spiegata nell’atto	
	di citazione, oltre che l’inidoneità <i>ex ante</i> del progetto presentato dalla	
	Showlab s.r.l. a perseguire lo scopo promozionale per il quale era erogato il	
	contributo, anche comportamenti della società di inadempimento agli	
	obblighi di cui in convenzione, con conseguente sviamento delle risorse,	
	che, peraltro, in base al rendiconto, risultavano essere state utilizzate, per il	
	raggiungimento dell’obiettivo, solo per un terzo.	
	4. Con riguardo, invece, alla posizione di Corrado Camilla, in proprio,	
	viene in rilievo la giurisprudenza di Cassazione secondo la quale, in ipotesi	
	di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste la	
	responsabilità contabile anche di coloro che, con la società fruitrice, abbiano	
	intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che, dai comportamenti da	
	loro tenuti, sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui	
	erano destinate; sicché la giurisdizione della Corte dei conti si radica anche	
	40	

	nei loro confronti (Cass. S.U., n. 7740 del 2023; n. 15893 del 2022 e n. 18991 del 2017).	
	La responsabilità erariale, cioè, attinge (anche) coloro i quali, con la società, abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass., S.U., 9 gennaio 2013, n. 295; Cass., S.U., 25 gennaio 2013, n. 1774; Cass., S.U., 31 luglio 2017, n. 18991).	
	Ebbene, nel caso, non avendo, la Procura, evidenziato, nella domanda, comportamenti fraudolenti distrattivi di Corrado Camilla, in proprio, intesi a procurarsi vantaggi personali mediante l'acquisizione di pubbliche risorse o lo sviamento delle stesse dagli scopi prestabiliti, nei confronti dello stesso non è configurabile la giurisdizione della Corte dei conti, ma quella del giudice ordinario.	
	5. Conclusivamente, l'appello va parzialmente accolto con riguardo ai profili attinenti alla giurisdizione e, pertanto, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della Showlab s.r.l., in persona del legale rappresentante, Corrado Camilla, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, c. 1, lett. a), la causa va rinviata al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio nel merito e per la pronuncia anche sulle spese	
	41	

	del grado di appello; mentre va declinata la giurisdizione della Corte dei	
	conti nei confronti di Corrado Camilla, in proprio, in favore del giudice	
	ordinario.	
	6. Restano assorbite le ulteriori questioni che potranno essere valutate solo	
	dal giudice del rinvio nel ridefinito perimetro della controversia, fatti	
	ovviamente salvi i profili per i quali si è formato il giudicato.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello con riguardo	
	ai motivi attinenti alla giurisdizione e, per l'effetto:	
	- dichiara la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di Showlab s.r.l.,	
	in persona del legale rappresentante Corrado Camilla e rimette gli atti al primo	
	giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio nel merito	
	e per la pronuncia anche sulle spese del grado di appello;	
	- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice	
	ordinario, nei confronti di Corrado Camilla, in proprio.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	f.to Giuseppina Mignemi f.to Massimo Lasalvia	
	Depositata il 09/05/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to Massimo Biagi	
	42	